



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “Terre del gioiello”
COMUNE CAPOFILA di VALENZA
(Provincia di Alessandria)

Spett. Operatore Economico

**OGGETTO: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI BASSIGNANA
- CIG 962444359D
LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA.**

Procedura negoziata art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 120/2020 e s.m.i.

Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 2 del
D. Lgs. n. 50/2016

Sommario

Riepilogo dati della procedura di gara.....	3
1. Documentazione a base di gara - Chiarimenti - Comunicazioni.....	4
1.1 <i>Chiarimenti</i>	4
1.3 <i>Comunicazioni</i>	5
2. Oggetto della concessione.....	5
3. Durata della concessione.....	5
4. Valore della concessione.....	5
5. Soggetti ammessi a partecipare.....	6
6. Requisiti generali.....	7
7. Requisiti speciali e mezzi di prova.....	8
7.1 <i>Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs n.50/2016)</i>	8
7.2 <i>Requisiti di capacità economica finanziaria (Art. 83 Comma 1 Lett. b) del Dlgs n.50/2016):</i>	9
7.3 <i>Requisiti di capacità tecnica e professionale (Art. 83 Comma 1 Lett. c) del Dlgs n.50/2016):</i>	9
7.4 <i>Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE</i> 10	
7.5 <i>Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili</i>	10
8. Sopralluogo.....	11
9. Avvalimento.....	11
10. Subappalto – Sub contratto.....	12
11. Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno.....	12
12. Pagamento contributo a favore dell'ANAC.....	13
13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara.....	13
14. Documenti per la partecipazione alla gara.....	15
14.1 <i>Contenuto della busta "A" virtuale – Documentazione amministrativa</i>	15
14.2 <i>Contenuto della busta "B" virtuale – Offerta tecnica</i>	25
14.3 <i>Contenuto della busta "C" virtuale – Offerta economica</i>	26
15. Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi.....	27
15.1 <i>Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica</i>	28
15.2 <i>Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Tecnica</i>	28
15.3 <i>Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta Economica</i>	28
15.4 <i>Calcolo del punteggio complessivo attribuito all'offerta del concorrente</i>	28
16. Soccorso istruttorio.....	29
17. Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta telematica – Verifica documentazione amministrativa.....	30
18. Commissione Giudicatrice.....	30
19. Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche.....	30
20. Verifica di anomalia delle offerte.....	31
21. Aggiudicazione della concessione e stipula del contratto.....	32
22. Definizione delle controversie.....	33
23. Codice di comportamento.....	34
24. Trattamento dei dati personali.....	34
25. Rinvio.....	34

Riepilogo dati della procedura di gara

Stazione appaltante	Comune di Bassignana - Via Cavour n. 8 – 15042 Bassignana (AL) - C.F. 00377090063
Amministrazione aggiudicatrice	Centrale Unica di Committenza <i>Terre del Gioiello</i> – Comune capofila di Valenza - Via Pellizzari 2 - 15048 Valenza (AL) - C.F. 00314770066
Tipologia della procedura	Procedura negoziata art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 120/2020 e s.m.i.
CPV	92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi
Determina a contrarre Stazione Appaltante	n. 144 del 22.12.2022
Determina avvio del procedimento della Centrale Unica	n. 30 del 31.01.2023
Oggetto della concessione	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI BASSIGNANA
CIG	962444359D
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Vedere art. 13 della presente lettera di invito/disciplinare e piattaforma digitale
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Vedere art. 1.1 della presente lettera di invito/disciplinare e piattaforma digitale
1° seduta pubblica di gara (apertura busta A)	Vedere art. 17 del presente disciplinare e piattaforma digitale
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016
Valore complessivo della concessione	€ 917.400,00 IVA esclusa
Importo complessivo a base di gara soggetto a ribasso	€ 458.700,00 oltre IVA
Valore oneri non soggetti a ribasso	€ 0,00 oltre IVA
Responsabile unico del procedimento del Comune di Bassignana, ai sensi dell'art. 31 del DLgs 50/2016	Geom. Vito Giardino – Responsabile del Servizio Tecnico
Responsabile del procedimento di gara	Ing. Marco Cavallera – Responsabile della Centrale Unica di Committenza <i>Terre del gioiello</i>
Durata della concessione	Anni 6
Opzioni	Facoltà di rinnovo
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Bassignana
Termine del procedimento	120 gg dall'adozione del provvedimento a contrarre

Premesso che, in esecuzione di quanto disposto con determinazione a contrarre n. 144 del 22.12.2022 con la quale il Comune di Bassignana ha stabilito di indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,

SI INVITA

codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a presentare apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d'invito/disciplinare, dal capitolato gestionale approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 13.12.2022 e dagli altri elaborati di progetto approvati con la determinazione n. 144/2022 di cui sopra.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Centrale unica può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

1. Documentazione a base di gara - Chiarimenti - Comunicazioni

La documentazione di gara comprende, oltre alla presente lettera di invito/disciplinare di gara:

1. Progetto, comprensivo dei seguenti documenti:

Relazione Tecnico Illustrativa

Capitolato gestionale

Bozza di convenzione

2. Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)

3. Modello Dichiarazioni integrative a corredo DGUE

4) Modello raggruppamento temporaneo art. 48, comma 4, (nel caso di RTI, Consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete, GEIE)

5) Modello raggruppamento temporaneo ai sensi art. 48, comma 8, (in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti)

6) Modello avalimento, (in caso di avalimento)

7) Modello Offerta Economica.

Gli elaborati di cui sopra sono disponibili sul sito internet del Comune capofila di Valenza all'indirizzo <https://www.comune.valenza.al.it/>, e sulla piattaforma digitale all'indirizzo <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>.

1.1 Chiarimenti

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno pervenire tassativamente, attraverso l'apposita funzione messa a disposizione dalla piattaforma di cui sopra, **entro il giorno mercoledì 15.02.2023 ore 18:00**. Non si forniranno, pertanto, risposte a richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine precedentemente indicato.

Qualora si dovessero riscontrare problemi è possibile contattare l'Ufficio Gare e Appalti – CUC – Contratti – Comune Capofila di Valenza, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo appalti@cert.comune.valenza.al.it.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del DLgs 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro le ore **14:00** del giorno **venerdì 17.02.2023**, mediante

pubblicazione, in forma anonima, sulla piattaforma e sul sito internet del Comune capofila di Valenza.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero le risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili nell'apposita sezione della piattaforma digitale di cui sopra e sul sito internet del Comune capofila di Valenza, all'indirizzo <https://www.comune.valenza.al.it/>.

1.3 Comunicazioni

Ai sensi degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, tutte le comunicazioni tra la Centrale unica di committenza e gli operatori economici, inerenti la fase di espletamento della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di aggiudicazione, di ammissione/esclusione dalla procedura di gara, relative al soccorso istruttorio, le decisioni di non aggiudicare, la data di avvenuta stipulazione del contratto, ed in ogni caso tutte le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l'invio di PEC (o di mail in caso di concorrente avente sede in altro Stato membro) all'indirizzo indicato dall'operatore economico nella propria documentazione di gara. La Centrale unica di committenza declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Centrale unica di committenza; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

2. Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione e conduzione dell'impianto sportivo comunale di Bassignana, sito in Bassignana, Strada del Porto, con onere, a carico del concessionario, di manutenzione ordinaria e riqualificazione come meglio specificato nel Capitolato gestionale.

Il concessionario dovrà, altresì, garantire, direttamente o tramite gestore, il servizio di somministrazione di alimenti e bevande nei locali destinati a bar all'interno dell'impianto.

3. Durata della concessione

La concessione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione o della consegna dell'impianto (se precedente) e durata pari ad anni sei, con possibilità di rinnovo per ugual periodo previo accordo tra le parti.

Il concessionario dovrà dare avvio alla stagione estiva entro il mese di Giugno 2023.

4. Valore della concessione

Il valore economico della concessione viene stabilito, compresa l'eventuale opzione di rinnovo, in € 917.400,00, calcolato quale media del fatturato del concessionario per il periodo 2017/2019, tenuto conto dell'epidemia in atto nell'anno 2020.

L'importo a base di gara per il periodo di concessione di anni sei può essere pertanto quantificato in € 458.700,00.

Detti valori costituiscono mera stima presunta e come tale non impegnativa per il Comune di Bassignana.

Il corrispettivo della concessione corrisponde unicamente al diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi stessi. A tal fine al concessionario competeranno tutte le entrate derivanti dalle attività che lo stesso porrà in essere in vigore del contratto di concessione.

5. Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di affidamento di concessioni, in particolare:

- Società Sportive Dilettantistiche ed Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate a Federazioni, Enti o Discipline riconosciute dal CONI,
- Federazioni Sportive Nazionali,
- Enti/ Associazioni di promozione sportiva, iscritti nel registro e/o regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, formalmente e regolarmente costituiti nelle forme di legge, in possesso del Codice Fiscale e Partita IVA,
- Discipline Sportive Associate,
- Onlus, iscritte all'Anagrafe delle Onlus ex art. 11 del D.lgs. 460/97, che abbiano i requisiti necessari ad eseguire attività coerenti con la concessione da affidare,
- I soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. iscritti alla competente CC.I.AA. che esercitano attività di gestione di impianti sportivi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Tali soggetti dovranno compilare il proprio DGUE.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (*cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013*).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (*cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013*).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. Requisiti generali

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di operatori riuniti i suddetti requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascun componente l'operatore economico plurisoggettivo e, in caso di consorzi di cui agli artt. 45 comma 2 lett. b) e c) e 46 co. 1 lett. f), sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

7. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs n.50/2016)

I soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei contratti dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di essere iscritti al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato o, presso i competenti Albi, per attività compatibili e adeguate a quelle oggetto della concessione; qualora non iscritti vanno specificati i motivi;

Le associazioni dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di:

- essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente;
- avere un consiglio direttivo/consiglio di amministrazione o altro organo decisionale in carica, regolarmente eletto secondo le disposizioni del proprio Statuto;
- aver registrato l'Atto costitutivo e Statuto all'Ufficio del Registro – Agenzia delle Entrate;
- avere nello Statuto indicato tra gli scopi lo svolgimento e la promozione nell'attività del settore dello sport;

Gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive associate e le Federazioni sportive dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di:

- essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente;
- di essere dotato di Atto Costitutivo e Statuto;
- risultare riconosciuti dal CONI;

Le società sportive dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, di:

- essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente;
- di essere dotato di Atto Costitutivo e Statuto;
- risultare affiliate a Federazioni sportive e/o a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- essere iscritte al registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (qualora non iscritte vanno specificati i motivi).

I requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascun componente l'operatore economico plurisoggettivo (a seconda se soggetto articolo 45 del codice o associazione) e, in caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) e c), dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Per la comprova del requisito, la Centrale unica di committenza acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica finanziaria (Art. 83 Comma 1 Lett. b) del Dlgs n.50/2016):

L'operatore economico dovrà:

- essere in possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, in relazione all'importo della gara;
- dimostrare di aver realizzato un fatturato globale nel settore di attività oggetto della concessione, realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili, di importo, complessivamente, superiore all'importo posto a base di gara;

Il requisito citato è richiesto per avere la garanzia di solidità finanziaria e capacità dell'operatore economico, al fine di garantire il corretto espletamento della prestazione oggetto della presente concessione, in termini di quantità e qualità delle prestazioni.

Al fine dell'aggiudicazione, la comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per gli operatori economici non tenuti alla presentazione del bilancio, idonea documentazione fiscale.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (Art. 83 Comma 1 Lett. c) del Dlgs n.50/2016):

Il concorrente deve **aver svolto e concluso con buon esito**, negli ultimi tre anni (2020-2021-2022) servizi analoghi a quello oggetto della presente concessione.

Con riferimento ai servizi analoghi, si precisa che gli stessi dovranno essere stati svolti regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi, formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori) e dovranno riportare per ciascun contratto gli importi, le date e i destinatari. Sono considerati servizi analoghi la gestione di impianti sportivi pubblici e/o privati ospitanti attività sportive di qualsiasi genere.

Al fine dell'aggiudicazione, la comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, e precisamente mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati di buon esito rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- attestazione di conferma da parte dell'amministrazione/ente contraente della dichiarazione prestata dall'operatore economico (con allegata la dichiarazione prestata dal medesimo in sede di gara);

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- attestazione di conferma da parte del committente privato della dichiarazione prestata dall'operatore economico (con allegata la dichiarazione prestata dal medesimo in sede di gara).

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice l'Amministrazione accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo al fatturato di cui al paragrafo 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito di cui al precedente paragrafo 7.3, deve essere posseduto ciascun componente l'operatore economico plurisoggettivo in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle singole consorziate.

8. Sopralluogo

Al fine della partecipazione alla presente procedura di gara, i concorrenti devono procedere al sopralluogo dei luoghi oggetto della concessione, al fine di potersi rendere conto delle condizioni reali dei locali oggetto di svolgimento del contratto di concessione.

Al sopralluogo sono ammessi esclusivamente il titolare, il Legale rappresentante ovvero il direttore tecnico della ditta, del consorzio, o di una delle Imprese eventualmente raggruppate o consorziate, ovvero un procuratore. E' permesso il sopralluogo anche da parte di un delegato munito di delega scritta purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

E' vietato che un medesimo soggetto abbia o accetti più di una procura o una delega all'effettuazione del sopralluogo e della presa visione.

Il soggetto che effettuerà il sopralluogo dei luoghi dovrà essere munito di valido documento di riconoscimento, nonché di documentazione atta ad attestare l'effettiva carica (iscrizione alla CCIAA, procura notarile in fotocopia dichiarata autentica), e, nel caso di delegato, delega con copia di documentazione atta ad attestare la condizione di dipendente e le sue funzioni e fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

I predetti titoli dovranno essere consegnati lo stesso giorno stabilito per il sopralluogo al Tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante - Comune di Bassignana.

L'effettuazione del sopralluogo è indispensabile per poter formulare l'offerta e la mancata effettuazione dello stesso comporta l'esclusione dalla gara, in quanto l'effettuazione del medesimo costituisce un elemento essenziale dell'offerta stessa. La mancanza del sopralluogo non è regolarizzabile o sanabile e non è assoggettata all'applicazione dell'art. 83, comma 9, del Codice. Al termine del sopralluogo all'operatore economico verrà rilasciato attestato di avvenuto sopralluogo. **L'attestazione di sopralluogo, rilasciata dalla Stazione Appaltante, deve essere allegata, a pena di esclusione, alla documentazione di gara ed inserita nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa.** L'eventuale mancata allegazione dell'attestazione è sanabile e assoggettata all'applicazione dell'art. 83, comma 9, del Codice.

Per concordare le modalità del sopralluogo si dovrà trasmettere mail di richiesta al seguente indirizzo: protocollo@comune.bassignana.al.it, indicando un recapito mail ed un recapito telefonico.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario sia già costituiti che da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del DLgs 50/2016 e smi, tra i diversi operatori economici, la presa visione ed il sopralluogo potranno essere effettuati a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

Si consiglia l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio in tempo utile per l'eventuale proposizione di quesiti o richieste di chiarimenti.

Qualora l'operatore economico fosse impossibilitato a presentarsi per l'effettuazione del sopralluogo nel giorno e ora concordati, è necessario darne comunicazione alla stazione appaltante entro il giorno precedente.

9. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1 del presente invito.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'operatore economico che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 1.3 - *Comunicazioni*, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. Subappalto – Sub contratto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Capitolato gestionale.

Non risulta subappaltabile e/o sub-concedibile la gestione degli impianti sportivi , come meglio individuati all'art. 3 del capitolato gestionale

E' data facoltà al concessionario di sub-concedere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 6 del capitolato gestionale.

11. Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge n. 120 del 11 settembre 2020, n. 120 e smi, non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'offerta è corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria

definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

12. Pagamento contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, pari ad €. 80,00 secondo le modalità di cui alla Deliberazione dell'ANAC n. 830 del 21.12.2021 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Centrale unica di committenza accerta il pagamento mediante consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Centrale unica di committenza esclude il concorrente dalla procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

Per le modalità del versamento del contributo, si rimanda al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta, pena sua irricevibilità, deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, mediante la piattaforma digitale all'indirizzo <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>, **entro le ore 09:00 del giorno martedì 21.02.2023.**

Resta fermo quanto previsto dall'art. 79, commi 3 e 5-bis del Codice.

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura in argomento mediante il relativo codice ID "531", accede al percorso per l'invio dell'offerta.

La procedura prevede diversi step di caricamento della documentazione, che possono essere individuati in:

Busta virtuale "A" - Documentazione amministrativa

Busta virtuale "B" - Offerta tecnica

Busta virtuale "C" - Offerta economica.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del DLgs 07.03.2005, n. 82, sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La Centrale unica di committenza mette a disposizione dei concorrenti/partecipanti i seguenti modelli

- Modello Dichiarazioni integrative a corredo DGUE
- Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)
- Modello Raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48, co. 4 (nel caso di RTI, Consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete, GEIE)
- Modello Raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48, co. 8 (in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti)
- Modello Avvalimento art. 89 (in caso di avvalimento)
- Modello Offerta Economica.

Le dichiarazioni potranno essere pertanto redatte utilizzando i suddetti modelli.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta contenente la documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Centrale unica di committenza potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia eventualmente prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Centrale unica di committenza sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita, secondo quanto prescritto dalla presente lettera d'invito/disciplinare e relativi allegati, nella forma di documento informatico firmato digitalmente o (ove previsto) in copia per immagine di documento analogico cartaceo. I documenti devono, a pena di esclusione, essere firmati digitalmente dal Legale rappresentante o Procuratore dell'impresa concorrente, ovvero dai Legali rappresentanti o Procuratori in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ex art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice degli appalti. (N.B.: in caso di procura, il concorrente deve allegare copia per immagine su supporto informatico della procura medesima. La conformità del documento

informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'istanza di partecipazione, a pena di esclusione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000).

Tutta la documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre il termine perentorio sopra stabilito, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla gara.

14. Documenti per la partecipazione alla gara

La documentazione richiesta si distingue in "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", che confluirà nella **Busta "A" virtuale**, "**OFFERTA TECNICA**" che confluirà nella **Busta "B" virtuale** e "**OFFERTA ECONOMICA**" che confluirà nella **Busta "C" virtuale**.

14.1 Contenuto della busta "A" virtuale – Documentazione amministrativa

La busta "A" virtuale deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. Dichiarazioni integrative a corredo DGUE
2. Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)
3. Passoe
4. Ricevuta di versamento ANAC
5. Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare cauzione definitiva
6. Adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, in relazione all'importo della gara
7. Attestazione di avvenuto sopralluogo
8. Documento/i di riconoscimento
9. Eventuale procura
10. Altri eventuali documenti.

1. "DICHIARAZIONI INTEGRATIVE" a corredo del DGUE, utilizzando preferibilmente il modello allegato alla presente.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Ciascun concorrente rende inoltre le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- 1) dichiara remunerativa l'offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 2) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, ivi compresi il capitolato gestionale e lo schema di convenzione;

- 3) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal vigente Codice di comportamento in essere per i dipendenti del Comune di Bassignana, allegato alla presente procedura e reperibile al seguente indirizzo internet:
<http://www.comune.bassignana.al.it/Home/Menu?IDDettaglio=138944>, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 4) dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013;
- 5) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- 6) dichiara di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla presente procedura, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; (nel caso in cui fosse tenuto alla relativa applicazione)
- 7) autorizza l'invio delle comunicazioni tramite la piattaforma ovvero tramite PEC e attesta di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del DLgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo.
- 8) dichiara di mantenere riservati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto dei principi ivi previsti artt. 10 e 23, i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, all'esecuzione del contratto.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- 9) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- 10) autorizza la Centrale unica di committenza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara (contenuto buste virtuali A, B e C);
- oppure**
- non autorizza la Centrale unica di committenza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

Le dichiarazioni integrative, formalizzate con le modalità indicate al paragrafo 13, è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

2. "MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO" (DGUE), concernente il possesso dei requisiti generali, di idoneità e di capacità, formalizzato con le modalità individuate al paragrafo 13. Si consiglia l'utilizzo del modello DGUE messo a disposizione dalla Centrale unica di committenza.

Il DGUE, a pena di esclusione, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa; può essere sottoscritto digitalmente anche da un procuratore allegando la relativa procura.

Indicazioni per la compilazione

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di trasmissione della presente lettere di invito/disciplinare di gara.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice, questa parte risulta già precompilata.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

La Parte II contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

Con riferimento alla sezione A "Informazioni sull'operatore economico", il concorrente dovrà attestare:

i propri dati: denominazione, partita IVA, contatti, PEC, e-mail, indicazione se trattasi di micro, piccola, media, grande impresa, forma della partecipazione, ecc.

Con riferimento alla sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico" il concorrente deve riportare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica societaria e possesso di poteri di rappresentanza, indirizzo postale, codice fiscale) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice.

I soggetti da indicare, come individuati all'art. 80, comma 3, del DLgs 50/2016 sopra richiamato, sono i seguenti:

Per imprese individuali > Titolare e direttore tecnico.

Per le società in nome collettivo > soci e direttore tecnico.

Per società in accomandita semplice > soci accomandatari e direttore tecnico

Altro tipo di società o consorzio > componenti consiglio d'amministrazione con poteri di rappresentanza, institori e procuratori generali, componenti degli organi con potere di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.¹ Si precisa che, in caso di due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi

Dovranno essere indicati anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

¹ In particolare (Comunicato Anac 26/10/2016): ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);- Ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; - Ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico. Inoltre, «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

L'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del DLgs 50/2016 è resa dal legale rappresentante dichiarante anche con riferimento ai soggetti suindicati. Qualora il legale rappresentante dichiarante non sia in grado di rendere tali dichiarazioni, le stesse dovranno essere rese direttamente dagli interessati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 N. 445.

Nel caso di partecipazione di operatori economici nelle forme previste dall'art. 45, comma 2, lett. d) e f) e g) del DLgs 50/2016, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti": il concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie compilano un DGUE distinto.

Pertanto

- il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria.

Parte III – Motivi di esclusione

Questa Parte contiene l'autodichiarazione circa l'assenza dei motivi di esclusione dalla gara come disciplinati dall'art. 80 del DLgs 50/2016.

Il concorrente compila le Sez. A, B, C e D.

La Sezione A "Motivi legati a condanne penali" si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali che nel DLgs 50/2016 sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1.

Si rammenta che è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso riferimento all'art. 80, comma 3, del Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

La Sezione B "Motivi legati al pagamento di imposte e contributi previdenziali" si riferisce ai motivi di esclusione indicati all'art. 80, comma 4, del DLgs 50/2016.

Nella Sezione C “Motivi legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali” si riferisce ai motivi di esclusione legati ai casi previsti all’art. 80, comma 5, del DLgs 50/2016.

La Sezione D “Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell’Amministrazione aggiudicatrice o dell’Ente aggiudicatore” concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel DLgs 50/2016.

Parte IV – Criteri di selezione

Questa Parte contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall’art. 83 del DLgs 50/2016 (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui all’art. 87 del DLgs 50/2016.

Il concorrente fornisce le informazioni richieste dall’Amministrazione aggiudicatrice nel bando di gara, altrimenti dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 della presente lettera di invito/disciplinare;
- b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 della presente lettera di invito/disciplinare;
- c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 della presente lettera di invito/disciplinare;
- d. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Questa Parte contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre – su richiesta e senza indugio – i certificati e le altre prove documentali pertinenti, ferma restando l’obbligatorietà di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

N.B.: nel caso in cui l’operatore economico utilizzasse un modello DGUE diverso da quello proposto da questa Amministrazione, è tenuto perentoriamente a rendere, oltre alla documentazione suindicata, le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

per i soggetti di cui all’articolo 45 del Codice

iscrizione nel registro della CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o analogo registro di altro Stato della UE per attività compatibili (adeguate) a quelle oggetto della procedura

motivi della non-iscrizione

per le associazioni

essere legalmente costituita sulla base della normativa vigente

avere un consiglio direttivo/consiglio di amministrazione o altro organo decisionale in carica, regolarmente eletto secondo le disposizioni del proprio statuto

aver registrato l’atto costitutivo e statuto all’Ufficio del Registro – Agenzia delle Entrate

avere tra gli scopi indicati nello statuto lo svolgimento, la promozione e l'organizzazione di attività nel settore dello sport

per le Società e/o associazioni sportive dilettantistiche:

essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente

essere dotati di Atto Costitutivo e Statuto

risultare affiliate a Federazioni sportive e/o a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

essere iscritte al registro della CCIAA (qualora non iscritte vanno specificati i motivi)

per gli Enti di Promozione Sportiva e le Federazioni Sportive Nazionali:

essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente

essere dotati di Atto Costitutivo e Statuto

di essere riconosciuti dal CONI, con indicazione della forma giuridica societaria, del nominativo e dati anagrafici del Presidente e di tutti i legali rappresentanti

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data della lettera di invito relativa alla presente procedura.

3. "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 464/2022, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

4. "RICEVUTA DI VERSAMENTO ANAC" di cui al paragrafo 12. della presente lettera di invito/disciplinare.

5. "DICHIARAZIONE DI IMPEGNO, rilasciata da un fideiussore" individuato tra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 D.Lgs. 50/2016, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 93 – comma 8 – del Codice dei Contratti qualora l'impresa offerente risultasse aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 93 comma 8 secondo periodo, tale dichiarazione non va presentata dalle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si evidenzia che l'impegno di cui sopra deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente dal fideiussore. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione dell'originale cartaceo, **corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente per conferma dell'autenticità dal legale rappresentante del concorrente.**

6. "ADEGUATA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI" contenenti le indicazioni di cui al paragrafo 7.2 della presente lettera di invito/disciplinare. La

documentazione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente dal soggetto che ha rilasciato il documento. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione dell'originale cartaceo, **corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente per conferma dell'autenticità dal legale rappresentante del concorrente.**

7. "ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO" di cui al paragrafo 8 della presente lettera di invito/disciplinare.

8. "DOCUMENTO/I DI RICONOSCIMENTO": copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

9. "EVENTUALE PROCURA": copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura stessa.

10. ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI

Viene, inoltre reso disponibile, il progetto approvato, che si intende accettato dal concorrente con la partecipazione alla procedura.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati, se necessarie (es.: Avalimento; Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, ecc.).

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo "Dichiarazioni integrative a corredo del DGUE".

Il concorrente inoltre allega:

Per associazioni, Società Sportive Dilettantistiche, Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive Nazionali, devono essere acclusi alla documentazione di gara, sottoscritti digitalmente i seguenti documenti, in caso di mancata dichiarazione in sede di DGUE:

- ATTO COSTITUTIVO (regolarmente registrato) ed eventuali successivi aggiornamenti relativi alle cariche sociali ricoperte al momento di partecipazione alla gara
- STATUTO

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (utilizzando preferibilmente l'allegato "Modello Dichiarazione ai sensi dell'art.48, c.4 del D.lgs. n.50/2016").

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (utilizzando preferibilmente l'allegato "*Modello Dichiarazione ai sensi dell'art.48, c.8 del D.Lgs.n.50/2016*");
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (utilizzando preferibilmente l'allegato "*Modello Dichiarazione ai sensi dell'art.48, c.4 del D.Lgs. n. 50/2016*").

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,

se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

In caso dell'avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda la documentazione sotto riportata, debitamente sottoscritta digitalmente dal soggetto che presta ciascuna dichiarazione:

- a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere tecnico-professionali per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 Codice degli Appalti Pubblici, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del Codice degli Appalti Pubblici;
- c) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89 del Codice degli Appalti Pubblici, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

14.2 Contenuto della busta "B" virtuale – Offerta tecnica

La busta "B – offerta tecnica" virtuale deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta tecnica redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e dovrà contenere gli elementi indicati nel prosieguo.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime inderogabili stabilite nel Capitolato Gestionale d'Appalto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Ciascun partecipante alla gara dovrà presentare, a pena di esclusione, relazione esplicativa relativa a tutti i criteri che vengono valutati discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice, i cui punteggi sono elencati nella tabella dei criteri di valutazione riportati al paragrafo 15.1 della presente lettera di invito/disciplinare.

La relazione, scritta in lingua italiana, con carattere Calibri dimensione 11pt., interlinea singola, sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione delle dichiarazioni integrative al DGUE, dovrà essere suddivisa in capitoli corrispondenti ai criteri di valutazione, ed essere complessivamente composta da un numero massimo di 20 cartelle formato A4 (esclusi copertina, indice ed eventuali depliant/fotografie allegati), numerate in sequenza progressiva, (una cartella corrisponde ad un foglio A4 compilato su una sola facciata).

Qualora nella documentazione prodotta vi fossero indicazioni atte a consentire, seppur indirettamente, l'individuazione del prezzo offerto, che deve essere oggetto solo ed esclusivamente della documentazione dell'Offerta Economica, il concorrente sarà immediatamente escluso dalla gara. In particolare, l'eventuale parte di proposta progettuale connessa alle migliorie proposte non dovrà contenere alcun valore economico, pena appunto l'esclusione.

Qualora quanto proposto in sede di offerta tecnica dovesse prevedere un investimento economico, lo stesso deve trovare riscontro nel Piano Economico Finanziario allegato all'offerta economica. Si rammenta, però, quanto suindicato circa la non indicazione di valori economici nell'ambito dell'Offerta tecnica.

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo formerà oggetto di precisa obbligazione contrattuale.

Le offerte condizionate o duplici (con alternative) non sono ritenute valide e non vengono prese in considerazione.

Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d'impresa costituendi, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d'impresa.

A norma dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 nel comporre la propria offerta tecnica i concorrenti potranno accludere all'Offerta tecnica stessa, apposita dichiarazione contenente:

- (i) le parti specifiche dell'offerta che sono espressione di segreti tecnici e commerciali e, per questo, da considerare sottratte all'accesso agli atti;
- (ii) le ragioni da cui emerga che le parti dell'offerta tecnica individuate a norma del punto che precede, sarebbero espressione di segreti tecnici e commerciali.

Si richiama l'attenzione degli operatori rispetto alla dichiarazione di cui al precedente capoverso, in quanto ove non fosse presentata ovvero, pur qualora presentata, si riferisse all'intera offerta tecnica senza adeguata e compiuta motivazione, l'offerta tecnica potrà essere oggetto di integrale ostensione a norma dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, senza che la Centrale unica di committenza debba inoltrare alcun ulteriore avviso o comunicazione.

14.3 Contenuto della busta "C" virtuale – Offerta economica

La busta "C- Offerta economica" virtuale deve contenere, a pena di esclusione:

1) l'offerta economica predisposta secondo il modello allegato alla presente lettera di invito/disciplinare, e dovrà contenere l'indicazione del canone annuale di concessione offerto. Sono ammesse solo offerte alla pari o in aumento rispetto al canone annuale previsto a base di gara pari a € 15.000,00 (euro quindicimila/00), IVA esclusa. A pena di esclusione dalla gara non sono ammesse pertanto offerte in ribasso rispetto all'importo del canone annuale posto a base di gara o comunque condizionate o parziali.

Il canone indicato nell'offerta economica deve trovare corrispondenza con il canone annuale indicato nel P.E.F..

In caso di discordanza tra il canone offerto in cifre e quello trascritto in lettere, prevarrà quest'ultimo. In caso di discordanza fra il dato indicato nell'offerta economica e quello utilizzato per determinare il canone concessorio annuale indicato nel P.E.F., prevarrà quest'ultimo.

Si precisa inoltre che l'operatore economico dovrà perentoriamente indicare, nell'offerta economica:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.

2) un piano economico finanziario per la gestione della concessione per il periodo di anni sei. Il piano economico-finanziario dovrà essere coerente con l'offerta complessivamente presentata (ossia tener conto anche del contenuto della propria offerta tecnica) nonché tener conto degli eventuali investimenti legati anche all'offerta tecnica, e della connessa gestione per tutto l'arco temporale della concessione. Tutte le definizioni economiche e le poste contabili riconducibili all'esecuzione della concessione devono essere contenute nel Piano Economico Finanziario e contribuiscono a determinare l'equilibrio economico e finanziario della Concessione stessa.

L'offerta non dovrà contenere riserve o condizioni o modifiche anche parziali ai documenti di gara; non dovrà essere espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri.

Tutta la documentazione costituente l'offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana e firmata digitalmente, **a pena di esclusione**, dal titolare della ditta se trattasi di impresa individuale

o dal legale rappresentante se trattasi di società.

In caso di R.T.I. e consorzi di imprese non ancora costituiti, la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all'esecuzione della prestazione, nonché dal consorzio stesso.

È considerata inesistente l'offerta economica non sottoscritta.

In caso di offerta condizionata, plurima, in ribasso, incompleta, il concorrente verrà escluso ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice senza applicazione del soccorso istruttorio.

Costituisce altresì motivo di esclusione, la menzione delle offerte economiche all'interno delle offerte tecniche.

L'offerente resta vincolato con la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

E' esclusa la possibilità di presentare offerta per parte del servizio.

Con la presentazione dell'offerta, il concorrente si assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Centrale unica di committenza ove l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

15. Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi

In considerazione della natura dell'oggetto del contratto, la scelta del concessionario avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'attribuzione dei punteggi alle offerte avrà luogo ad opera di apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'aggiudicazione avverrà sulla scorta degli elementi di giudizio rilevabili dalla documentazione presentata in merito all'offerta tecnica e all'offerta economica, tenendo conto dei seguenti criteri di attribuzione del punteggio massimo:

Offerta Tecnica: fino a un massimo di 80 punti:

Offerta Economica: fino a un massimo di 20 punti;

Totale punti 100.

Il punteggio relativo all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica verrà assegnato con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01). Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. In caso di offerte con stesso punteggio finale si applicherà quanto indicato al successivo paragrafo 19.

15.1 Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Progetto di gestione: massimo punti 80 così suddivisi:

n	Descrizione parametro tecnico	punteggio
1)	Organizzazione di attività a favore dei diversamente abili e degli anziani	massimo punti 20
2)	Proposte ed interventi in favore di famiglie bassignanensi in situazione di svantaggio economico e/o sociale	massimo punti 20
3)	Organizzazione attività giovanile (bambini e giovani fino a 18 anni) differenti da quanto richiesto in capitolato	massimo punti 15
4)	Esperienza nell'organizzazione e realizzazione delle attività oggetto di concessione	massimo punti 15
5)	Attività e proposte migliorative	massimo punti 10
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		80

15.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Tecnica

La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente, a ciascuna offerta, una valutazione, per ciascuno dei suesposti parametri tecnici, espressa mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali. Il valore del coefficiente è determinato dalla media dei coefficienti che ogni commissario attribuisce alla proposta dei concorrenti sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

- (a) ottimo 1,00
- (b) buono da 0,80 a 0,99
- (c) distinto da 0,60 a 0,79
- (d) sufficiente da 0,40 a 0,59
- (e) scarso da 0,20 a 0,39
- (f) inadeguato da 0 a 0,19

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P_n = C_f \times V_p$$

laddove s'intende:

P_n = punteggio relativo all'elemento di valutazione n

C_f = coefficiente di valutazione

V_p = valore ponderale dell'elemento.

15.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta Economica

All'operatore economico che avrà proposto l'offerta migliore sarà attribuito il punteggio massimo di punti 20; all'operatore che avrà proposto l'offerta economica pari al canone minimo a base d'asta di € 15.000,00, sarà attribuito un punteggio pari a 0; alle altre offerte un punteggio proporzionale.

15.4 Calcolo del punteggio complessivo attribuito all'offerta del concorrente

La commissione giudicatrice, terminate le fasi di assegnazione dei punteggi tecnici ed economici secondo le modalità sopra riportate, procederà a sommare il punteggio assegnato all'offerta tecnica e il punteggio assegnato all'offerta economica, redigendo la graduatoria in ordine

decescente sulla base del punteggio ottenuto, al fine di individuare l'operatore economico che ha ottenuto il punteggio maggiore.

16. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico risultano non sanabili:

- tutti i casi di offerte inammissibili stabiliti dall'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
- tutti i casi di carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 ultimo periodo);
- offerta pervenuta fuori termine;
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata presentazione dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica;
- la mancata indicazione del canone offerto;
- l'offerta plurima o condizionata o con riserve;
- l'offerta in ribasso rispetto alla base di gara;
- la mancata sottoscrizione digitale dell'offerta economica (cfr. Tar Lombardia – Milano – n. 1629/2015);
- la mancata indicazione dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d'impresa (oneri aziendali) previsti per l'esecuzione delle prestazioni ;
- la mancata indicazione dei costi della manodopera.

Inoltre:

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini della sanatoria la Centrale unica di committenza assegna al concorrente il termine di **cinque** giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,

la Centrale unica di committenza può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Centrale unica di committenza procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Centrale unica di committenza invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta telematica – Verifica documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo **nel giorno e ore indicati nella piattaforma digitale**. Si rammenta che, trattandosi di procedura telematica, non è prevista la presenza fisica dei legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti. Gli operatori economici interessati potranno, pertanto, seguire le operazioni di gara collegandosi alla piattaforma digitale di questo Ente <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della funzionalità Messaggi della Piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

L'Ufficio Gare e Appalti – CUC – Contratti del Comune Capofila di Valenza procederà, nella prima seduta pubblica, all'apertura delle Buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa ed a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- a. verificare la conformità della documentazione amministrativa;
- b. attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d. all'assolvimento degli adempimenti relativi alle esclusioni e alle ammissioni.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18. Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Centrale unica di committenza.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La Centrale unica di committenza – Amministrazione aggiudicatrice pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente", e sulla piattaforma, nella sezione della gara in corso, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

19. Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e conclusa la fase di ammissione, la Commissione Giudicatrice, procederà, in seduta pubblica, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza della documentazione richiesta.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera di invito/disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nella presente lettera di invito/disciplinare e all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, c. 9 del Codice.

La graduatoria verrà formulata in seduta pubblica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio pubblico.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 21.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP della Stazione Appaltante, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente a questa Centrale unica di committenza - che procederà, sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, a disporre i casi di **esclusione** per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP della Stazione Appaltante, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP della Stazione Appaltante richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP della Stazione Appaltante, con il supporto della Commissione, se richiesto, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP della Stazione Appaltante propone l'esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, di quelle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. Aggiudicazione della concessione e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP della Stazione appaltante formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, trasmettendola al RUP della procedura di gara ai fini dei successivi adempimenti e dell'assunzione della relativa determinazione.

Successivamente tale provvedimento, corredato dalla documentazione di gara, verrà trasmesso al competente Ufficio per i conseguenti adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida sia essa unica offerta presentata che unica offerta che abbia superato le varie fasi della selezione.

L'Amministrazione:

- si riserva, altresì, la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione nel caso di mutate esigenze di servizio o qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze;
- si riserva il diritto di re-indire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro;
- si riserva la facoltà di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

La Centrale Unica, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Centrale unica di committenza procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

La verifica dei requisiti generali autocertificati in sede di gara è effettuata tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Con riferimento alla verifica dei requisiti di capacità, la Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 (così come modificato dalla L. 108/2021), è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai

sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Centrale Unica di committenza procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione ad ANAC ed alla Stazione appaltante. L'Amministrazione procederà, quindi, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a quest'ultimo, si procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata:

- a) produrre garanzia definitiva di cui all'art. 103 del DLgs 50/2016 e di cui all'art. 17 del capitolato gestionale;
- b) produrre le polizze di assicurazione di cui all'art. 17 del capitolato gestionale;
- c) provvedere al deposito delle spese contrattuali (diritti di segreteria, bolli, spese di registrazione e spese postali se dovute);
- d) produrre dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/10 e s.m.i.;
- e) produrre mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite risultante da scrittura privata autenticata, in caso di RTI;
- f) produrre procura conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa; in caso di RTI è ammessa la presentazione sia del mandato, sia della procura, in un unico atto.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della concessione.

In ogni caso l'Aggiudicatario si impegna a garantire l'avvio della stagione estiva entro il mese di giugno 2023, secondo quanto previsto dal Capitolato gestionale, anche nelle more della verifica dei requisiti, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge 120/2020 e s.m.i., in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

22. Definizione delle controversie

Per le controversie in sede di gara è competente il TAR Piemonte.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Alessandria, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri, salvo i casi di obbligo inderogabile di legge.

23. Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

24. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 ss.mm.ii. e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito/disciplinare di gara.

L'operatore economico, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto dei principi ivi previsti artt. 10 e 23, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, all'esecuzione del contratto.

25. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito/disciplinare di gara, si fa riferimento alla legge 120/2020, al D.L.77/2021 (convertito in legge 108/2021), al Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs 50/2016, nei limiti di compatibilità con l'art. 216, del D.Lgs 50/2016 (disposizioni transitorie e di coordinamento) ovvero nei limiti di nuove ed eventuali disposizioni di legge che dovessero diventare applicabili alla presente procedura di gara, durante il decorso della medesima.

Il Responsabile del Procedimento di gara
Ing. Marco Cavallera